

CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E -----

PER IL SERVIZIO DI CHECK POINT PRESSO LO STABILIMENTO

OSPEDALIERO “SAN GIOVANNI DI DIO” DI ORBETELLO

TRA

AUSL TOSCANA SUD EST, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, n.54 (C.F./P.IVA.

02236310518), di seguito denominata “*Azienda*”, nella persona del Direttore del Presidio

Ospedaliero “Colline dell'Albegna”, Dott. Massimo Forti, nato a -----, il -----, domiciliato

per la carica presso lo Stabilimento Ospedaliero di Orbetello via Lungolago dei Pescatori.,snc

, il quale interviene non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse

dell’Azienda, a ciò delegato con Deliberazione del Direttore Generale n. --- del ---, esecutiva

ai sensi di legge, che lo autorizza ad impegnare legalmente, formalmente l’Azienda per il

presente atto;

E

ODV / APS, con sede legale in -----, (CF / P.IVA -----), via ----- n. ---, iscritto al

Registro delle Organizzazioni di volontariato al n° del -----di seguito nominato

“*Erogatore*”, nella persona del Legale Rappresentante, Sig./ Dott -----, nato a -----, il -----,

domiciliato per la carica presso la della suddetta, autorizzato ad impegnare legalmente,

formalmente l’Associazione;

RICHIAMATO

- Il D.lgs 502/92, art. 1, comma 18 prevede: “le istituzioni e gli organismi a scopo non

lucrativo concorrono con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all’art. 4

comma 12 alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà....omissis”;

- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore”

riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore,

dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale omissis” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- la Regione Toscana riconosce ai soggetti del Terzo Settore un ruolo centrale nelle politiche sociali, sanitarie e socio-sanitarie regionali, poiché concorrono ai processi di programmazione regionale e locale e, ciascuno secondo le proprie specificità, partecipano alla progettazione, attuazione ed erogazione degli interventi e dei servizi del sistema sociale integrato;

- l'art. 13 della “Direttiva Professionale per la disciplina dei rapporti di co-progettazione, coprogrammazione e convenzione con i soggetti del terzo settore” adottata con determinazione dirigenziale Azienda USL Toscana Sud Est n. 2911 del 17/12/2019, nel chiarire che i procedimenti per le convenzioni con le associazioni di volontariato e di promozione sociale richiamate dal Codice del Terzo Settore sono fuori dal campo di applicazione del Codice degli Appalti, precisa tuttavia che la normativa di riferimento è quella disciplinata dal CTS e che dovranno essere

rispettati i principi di economicità, efficacia, trasparenza proporzionalità di cui alla L. n.241/90, principi, questi, garantiti dall'avvio di procedura ad evidenza pubblica e procedure comparative di selezione;

- La L. R. T. n.65/2020 *Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano*, che al capo IV, art. 15, Convenzione nelle materie di competenza regionale prevede che il maggior favore rispetto al mercato che consente di sottoscrivere convenzioni nelle materie di competenza regionale con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del terzo settore sociale (... *omissis*...) deve essere valutato oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggiore attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza.

VERIFICATO CHE

in attesa istituzione Registro Unico Nazionale, come disposto all'art. 11 del sopracitato D. Lgs 117/2017, permane valido quanto previsto dalla L.R. 26/4/1993 n. 28, avente ad oggetto "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato" con la quale vengono previsti e disciplinati i rapporti tra gli Enti interessati e le organizzazioni di volontariato, mediante stipula di apposite convenzioni, che la Regione ha successivamente integrato con le leggi n. 29/96 e n. 40/05;

- con Determina n. _____ del _____ è stata indetta manifestazione di interesse per il servizio accoglienza e check-point di accesso presso la sede dello Stabilimento Ospedalero "San Giovanni di Dio" di Orbetello, rivolta alle OdV e ApS;

- con domanda prot. n. del la OdV/Aps _____ ha manifestato interesse

a partecipare al bando;

- la OdV/ApS _____ risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, tra cui iscrizione nel Registro Regionale (nr. ____ del ____) delle Associazioni di Volontariato Sezione Provinciale di _____, per il settore socio-sanitario;

TUTTO CIO' RICHIAMATO E PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA

COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione-Accordo e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2 – OGGETTO

La presente convenzione ha ad oggetto il servizio di attività di check point ed assistenza agli utenti all'ingresso presso una sede del P.O. "Colline dell'Albegna";

Art. 3 – SEDE OPERATIVA DI SERVIZIO

Le attività dedotte nella presente Convenzione dovranno essere rese presso lo Stabilimento Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Orbetello;

Art 4 – DURATA

La presente Convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2021.

In relazione all'eventuale ulteriore proroga dello stato emergenziale o ad uno stato di necessità del Presidio Ospedaliero, al mero fine di garantire il servizio oggetto della stessa senza soluzione di continuità, potrà essere eventualmente prorogata per la durata di mesi 6, esclusivamente in ipotesi di permanenza dei requisiti da parte delle organizzazioni di volontariato o Associazioni di promozione sociale.

Art. 5 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La OdV/Aps dovrà destinare presso le sedi oggetto di attività operatori

adeguatamente formati, la cui mobilità sarà garantita direttamente dall'Associazione con mezzi propri.

Quanto all'attività di Check Point oggetto della presente Convenzione, sarà articolata nei seguenti giorni e orari:

- Stabilimento Ospedaliero San Giovanni di Dio di Orbetello, dal lunedì alla domenica, turno mattina dalle ore 07:00 alle ore 13:00, turno pomeriggio dalle ore 13:00 alle ore 19:00;

Gli operatori deputati a tale attività dovranno:

- presidiare i check point, assicurandosi che l'accesso da parte degli utenti e eventuali accompagnatori avvenga esclusivamente attraverso gli stessi;

- subordinare l'accesso alle strutture alla verifica positiva dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di contenimento epidemiologico e successive modificazioni e integrazioni, quali, a mero titolo esemplificativo, rilevamento della temperatura corporea degli utenti e degli eventuali accompagnatori e verifica dei Green Pass per le categorie di utenti previste dalla normativa;

- fornire, ove necessario, le indicazioni di tipo logistico-organizzativo per orientare gli utenti;

- fornire, previo accordo, ogni ed ulteriore attività che si renda necessario attivare a seguito di interventi normativi o che le parti ritengano utile per migliorare la collaborazione e l'attività in oggetto;

Art. 6 – MODALITÀ DEL RIMBORSO DELL'ATTIVITÀ - ADEMPIMENTI

L'attività è prestata dall'associazione a mero titolo di volontariato.

L'Azienda USL TSE si impegna a rimborsare all'Associazione
la spesa effettivamente sostenuta per l'attività oggetto del presente atto, per l'intera durata, per un importo stimabile in euro 2160,00 mensili per l'attività di check point

presso lo S.O. di Orbetello, ai fini della copertura economica.

Non sono ritenuti ammissibili rimborsi di tipo forfettario.

Sono rimborsabili quale recupero di spese effettivamente sostenute i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

Costi Indiretti:

oneri relativi alla copertura assicurativa: per la quota imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione stimabili in € 2,00/die a volontario;

costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione (es. costi telefonici, organizzativi etc...) stimabili in € 1,00/die a volontario;

Costi Diretti:

- spese effettivamente sostenute dai volontari durante l'attività oggetto della presente convenzione, nello specifico:

rimborsi per dispositivi di prevenzione e protezione individuali utilizzati nell'ambito dell'attività di cui alla presente convenzione per un importo stimabile in euro 4,00/die per volontario;

- rimborsi per trasporti: da presentare ai fini del rimborso prospetto riepilogativo individuale dal quale risultino le percorrenze giornaliere di andata e ritorno, i km totali ed il rimborso spettante, nell'importo massimo di 1/5 del costo della benzina per km percorso;

- rimborsi per vitto: importo massimo riconosciuto euro 6,36/die per volontario, importo parametrato al costo mensa dipendenti, da produrre ai fini del rimborso ricevute, fatture, scontrini intestati al volontario. Nel caso di scontrini/ricevute non intestati, autocertificazione da parte del volontario dalla quale sia desumibile che gli stessi siano stati emessi a fronte di un servizio specifico di vitto;

Tutte le spese summenzionate saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea e inequivocabile documentazione giustificativa, anche ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Dlgs. 3 luglio 2017, n. 117, pena la non ammissibilità.

Nel caso in cui il costo finale sostenuto da -----, per la realizzazione delle attività convenzionate superi quello massimo previsto sopra indicato, la (denominazione organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale) non potrà richiedere il rimborso di costi aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti.

La documentazione giustificativa dovrà essere immediatamente e puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa.

In particolare, ai fini della rendicontazione, tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese sostenute deve essere conservata in originale presso il soggetto che rendiconta e inviata via mail in file pdf all'Azienda Usl Toscana Sud Est, all'attenzione del Responsabile del procedimento, conformemente alle norme nazionali contabili e fiscali e deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere riferita a voci di spesa ammesse;
- essere riferita a spese sostenute solo successivamente alla data di efficacia della Convenzione;
- essere priva di correzioni e leggibile in ogni parte, con particolare attenzione ai caratteri numerici (importi, date, ecc.);
- essere conforme alle norme contabili, fiscali e contributive;

Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa deve essere riportato il periodo temporale di riferimento. I titoli di spesa riferiti a periodi precedenti e/o

successivi rispetto all'efficacia della Convenzione non possono essere riconosciuti anche se in connessione con la Convenzione stessa.

Le prestazioni oggetto del rimborso di cui al presente articolo, dovranno essere rendicontate *trimestralmente* entro il giorno.....mediante presentazione di note di addebito, con allegata tabella di rendicontazione firmata digitalmente dal legale rappresentante della(*denominazione* organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale) (allegato 1) ai sensi art. 47 del DPR 445/2000 e rendiconto delle prestazioni rese.

La mancata rendicontazione nei termini prescritti dal presente articolo comporta la rinuncia al rimborso.

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c xxxxxx – dedicato alla convenzione, di cui sopra, intestato alla (*denominazione* organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale) con codice IBAN IT xxxxxxxx.

La.... (*denominazione* organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale), sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza ed, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Azienda Usl Toscana Sud Est da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Art. 7 ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA'

Sono individuati quali responsabili della convenzione:

A) per l'Azienda:

ai sensi della l. 241/1990 e succ. mod., il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Daniela Pessina, Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa zona-distretto e P.O. Colline dell'Albegna;

il responsabile della convenzione è il Direttore del P.O. Colline dell'Albegna Dr.

Massimo Forti, Dirigente della sede nella quale si svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione;

B) per la(*denominazione* organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale):

- il rappresentante legale della(*denominazione* organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale) sig./Dott., tel....., mail....., sede ufficio.....;

- il referente per la presente convenzione il sig./Dr.

Art. 8 - CONTROLLI

L'Azienda USL Toscana Sud Est si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli, nonché di adottare, in autotutela, eventuali provvedimenti di annullamento, revoca e recupero, totale o parziale, delle somme corrisposte.

Art. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Azienda Usl Toscana sud est avrà facoltà di risolvere la presente convenzione di diritto ex art. 1456 C.C. mediante lettera raccomandata senza previa costituzione in mora, con espressa riserva di azione per il risarcimento di eventuali danni correlati, nei seguenti casi:

- la reiterata e accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale, di protezione infortunistica e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;

- l'accertata violazione delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali;

- la mancata stipula, la mancata messa a disposizione dell'Azienda e il venir meno della polizza assicurativa o altra forma idonea di garanzia nel corso del rapporto contrattuale;

- l'esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la pubblica amministrazione;
- cessione della convenzione;
- utilizzo di volontari non idonei;
- decadenza dall'iscrizione al registro delle ODV e APS;
- gravi, ripetuti ed irrisolti disservizi oggetto di formale diffida ad adempiere;
- violazione di una o più di una delle condizioni previste dall'art. 80 del Dlgs. 50/2016;
- mancato rispetto del codice di comportamento e di normative vigenti, quali, a mero titolo esemplificativo, il codice privacy;

Art. 10 - MISURE DI SICUREZZA

Le parti si impegnano ad attenersi alle misure di sicurezza di cui al verbale di coordinamento che sarà predisposto all'esito dell'incontro di cooperazione e coordinamento che si svolgerà successivamente alla stipula della presente convenzione e prima dell'avvio del servizio e che avrà ad oggetto la valutazione le attività svolte, il personale coinvolto, le attrezzature di lavoro utilizzate, la valutazione dei rischi di interferenze, le misure di prevenzione e protezione nonché le azioni di coordinamento finalizzate alla eliminazione e/o riduzione dei rischi;

Art. 11 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE, DEL PIANO TRIENNALE DIPREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività convenzionata e ridurre rischi di comportamenti illegali, collusivi e immorali, la(*denominazione* organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale) si impegna, attraverso i propri aderenti, a garantire per tutto l'arco di vigore del rapporto convenzionale il rispetto del "Codice di Comportamento dell'Azienda USL Toscana Sud Est" ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 30 marzo 2001, n.165 (Delibera n. 893 del 11 agosto 2020) e di quanto

previsto nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza”
(Deliberazione n. 100 del 28 gennaio 2020).

La _____ (denominazione organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale) è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri volontari, dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza contenuti nel codice di comportamento relativi alla riservatezza e segreto d'ufficio rispetto a qualsiasi informazione acquisita nello svolgimento dell'attività oggetto di convenzione di cui agli artt. 10, comma 2; 11, commi 31 e 33; art. 12, commi 3, 5 e 10; art. 12 bis, comma 1, lett. a).

Art. 12 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai fini del presente contratto/convenzione, le parti si qualificano quali Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4, par. 1, lett. 7) del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD). Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, le disposizioni del citato Regolamento e quelle del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto/convenzione accordo i soggetti individuati dall'OdV/ApS operano quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 in riferimento al Titolare Azienda Usl Toscana sud est, sulla base di formale designazione scritta a incaricato del trattamento da parte del Preposto aziendale al trattamento, individuato nel Direttore di P.O. Colline dell'Albegna;

Le Parti disciplinano il trattamento dei dati tramite apposito contratto vincolante Data Protection Agreement, che individua la materia del trattamento, la durata, gli obblighi

e i diritti del Titolare del trattamento, come da schema allegato al presente atto, a costituire parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**).

Art. 13 – FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto, non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Grosseto.

Art. 14 – IMPOSTA DI BOLLO – REGISTRAZIONE

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 art. 82 della L. 117/2017;

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

Art. 15 – REPERTORIO

1. Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in triplice copia, in forma di scrittura privata non autenticata.

2. Il presente accordo contrattuale consta di n. 15 articoli, n. 13 pagine e n. 1 allegato, viene redatto in triplice copia ed è conservato agli atti della U.O.C. Affari Generali, che provvede ad iscriverlo a Repertorio aziendale.

AUSL TOSCANA SUD EST

Direttore

P.O. Colline dell'Albegna

Dott. Massimo Forti

OdV / ApS
